

Decreto ministeriale del 27 marzo 2009

Schema di rendiconto dei commissari delegati titolari di contabilità speciali di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, l'art. 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, che prevedono l'obbligo della rendicontazione delle somme a disposizione dei funzionari delegati per il riscontro degli uffici centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato nonché, ove previsto, della Corte dei conti;

Visto l'art. 34, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002, il quale dispone che nei casi in cui debbano essere destinati fondi a favore di specifici interventi, programmi e progetti, la legge, l'ordinanza di protezione civile o il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze autorizzano l'apertura di contabilità speciali, ai sensi del citato art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994;

Visto l'art. 8, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, che sostituisce l'art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerato che il suddetto comma 5-bis novellato stabilisce che tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato siano rendicontate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ragionerie territoriali competenti e all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto che, ai sensi del menzionato art. 5-bis, la rendicontazione di cui sopra deve avvenire attraverso la redazione di uno schema, da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile;

Acquisita in data 3 marzo 2009 l'intesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Articolo unico

1. I Commissari delegati titolari di contabilità speciali di cui all'art. 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come sostituito dall'art. 8, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, utilizzano ai fini della rendicontazione lo schema di cui all'allegato 1, del quale costituiscono parte integrante l'allegato 1-bis con l'analisi delle spese e il prospetto della situazione dei crediti e dei debiti, di cui all'allegato 2.

2. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Limitatamente ai rendiconti relativi all'esercizio finanziario 2008, i termini di presentazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Allegato 1: *Schema di rendiconto*

Allegato 1-bis: *Analisi delle spese*

Allegato 2: *Prospetto della situazione dei crediti e dei debiti*

Art. 5, comma 5 bis della legge 225/1992 *Linee guida per la compilazione del rendiconto*

Il comma 5 bis, dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dall'articolo 8 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, dispone che i Commissari delegati titolari di contabilità speciale devono produrre, ai fini del monitoraggio dei flussi di finanza pubblica, entro il 40° giorno dalla chiusura di ciascun esercizio o dal termine della gestione o dell'incarico, il rendiconto di tutte le entrate e di tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, allegando anche una sezione dimostrativa dei crediti e dei debiti, secondo uno schema stabilito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Lo schema approvato con il predetto decreto comprende il rendiconto (All. 1), un suo allegato (1bis) e una sezione dimostrativa dei crediti e dei debiti (All. 2).

Al fine di garantire uniformità nella stesura dei documenti, si forniscono le seguenti linee guida.

RENDICONTO

Nel rendiconto (All. 1) vanno evidenziate le entrate e le spese dell'esercizio o del periodo di riferimento, classificate opportunamente secondo lo schema approvato.

Per maggiore chiarezza si precisa che alla voce «Redditi da lavoro dipendente» vanno indicate le competenze nette erogate, mentre le relative ritenute erariali e previdenziali vanno esposte nelle successive voci di cui ai numeri 9) e 10) delle spese.

Qualora alcuni interventi siano stati affidati ad uno o più soggetti attuatori, le eventuali entrate riscosse e le spese sostenute da questi ultimi dovranno essere riportate nel rendiconto con la stessa classificazione, evidenziando, nelle «disponibilità di cassa», la quota di trasferimento non ancora da essi utilizzata.

Alla voce n. 12) delle spese vanno indicati gli importi dei titoli emessi e non ancora estinti e gli accantonamenti di tesoreria (pignoramenti, etc).

Nell'Allegato 1bis, le spese devono essere riportate ordinativo per ordinativo, indicando, nell'ultima colonna, la lettera che identifica la tipologia di spesa individuata tra quelle elencate in calce al prospetto. Nello spazio «causale» va riportata quella indicata nell'ordinativo.

SEZIONE DIMOSTRATIVA DEI CREDITI E DEI DEBITI

La situazione dimostrativa dei crediti e dei debiti deve fare riferimento, a regime, al 31 dicembre dell'anno rendicontato o alla fine del periodo, qualora l'incarico termini in corso d'anno, secondo lo schema dell'Allegato 2.

Limitatamente all'esercizio conclusosi il 31 dicembre 2008 dovrà essere compilata, con lo stesso schema, anche la situazione dei crediti e dei debiti il 31 dicembre 2007.

a) Sezione «crediti»:

all'interno della tabella, nella prima riga, di seguito a «crediti alla data del ...» inserire: 31/12 e anno di riferimento (per il primo anno sarà 31/12/2008).

Nella seconda riga «situazione creditoria al 31/12/...» riportare i crediti esistenti al termine dell'esercizio precedente. Pertanto, relativamente al prospetto dei crediti accertati al 31/12/2008, in questa riga va indicata la situazione esistente al 31/12/2007.

Nella colonna «debitore» va indicato il soggetto (privato/pubblico) tenuto a versare la somma a favore del Commissario delegato.

Nella colonna «ragione del credito» dovrà essere inserito l'atto dal quale sorge il diritto a riscuotere (legge, ordinanza, mutuo, delibera, atto amministrativo, etc.) ed i relativi estremi.

Nella colonna «crediti certi ed esigibili» va indicato l'importo del credito la cui riscossione è ritenuta certa. Ove, invece, sia dato rinvenire presupposti che fanno emergere situazioni di potenziale criticità nella realizzazione della somma, la stessa andrà inserita nella colonna «crediti di difficile riscossione».

b) Sezione «debiti»:

nella colonna «creditore», va indicato il soggetto verso il quale il Commissario delegato ha assunto obbligazioni.

Nella colonna «causale» deve essere riportato il titolo giuridico dal quale deriva l'obbligazione (contratto di fornitura, beni e servizi, lavori, etc.).

Nella colonna «scadenza» occorre riportare la data entro la quale deve essere soddisfatta l'obbligazione; se non disponibile, va indicata la data di scadenza dello stato di emergenza.

Per i debiti non ancora definiti, in questa colonna va indicato se trattasi di debiti oggetto di contenzioso o il cui iter procedimentale non si è perfezionato.